

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22/20/2015 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Palermo che il 29/11/2014 aveva riconosciuto la penale responsabilità di _____ in ordine al reato di cui agli artt. 646 e 61 n. 1 cod. pen. per essersi appropriato, abusando della sua nomina di amministratore condominiale dello stabile sito in _____ al viale _____, della somma di euro 2.050,00, di tutti i libri contabili e della documentazione amministrativa in suo possesso.

2. Propone ricorso per cassazione il _____, a mezzo del suo difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e sollevando a tal fine i seguenti motivi di gravame:

2.1. violazione degli artt. 646 cod. pen., 125 e 546 cod. pen. per avere la Corte territoriale ommesso di considerare che ai fini della configurazione del reato contestato è necessario che la restituzione della cosa posseduta venga rifiutata senza alcuna legittima ragione, da ravvisarsi invece nel caso di specie nell'irritualità della convocazione dell'assemblea condominiale che l'aveva revocato dalla carica di amministratore, sicché doveva ritenersi che lo stesso condominio era ancora amministrato dal ricorrente in regime di prorogatio imperii, tanto che lo stesso ricorrente aveva convocato una nuova assemblea;

2.2. violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen. per non essere stato verificato dai giudici di merito, pur in assenza di una rigorosa analisi del bilancio condominiale, che la somma di euro 2.050,00, consegnata all'amministratore per il pagamento del compenso del geom. _____, sia stata distratta per profitto del ricorrente e non impiegata, invece, per altri pagamenti effettuati per conto dell'ente dallo stesso amministrato, non corrispondendo al vero l'assunto della Corte secondo cui egli avrebbe abbandonato di fatto la gestione del condominio dal 2008. Prospettava a tal proposito il ricorrente che l'indicazione dell'importo della ritenuta d'acconto per le prestazioni rese dal geom. _____ tra le passività del bilancio, alla voce "debiti verso l'erario", avrebbe dovuto essere valutata come conferma della sua buona fede, e che non sussisteva un obbligo di deposito della documentazione giustificativa del bilancio, né risultava impugnato dai condomini il rendiconto della gestione, sicché non avrebbe dovuto essergli addebitata la mancanza di pezzi giustificative del bilancio;

2.3. violazione degli artt. 157, 158, 160 e 646 cod. pen. per non aver considerato la Corte di merito che la somma accantonata dai condomini per il versamento della ritenuta in questione avrebbe dovuto essere versata all'erario entro e non oltre il 16 del mese successivo a quello del pagamento e, pertanto, in relazione alle diverse fatture, rispettivamente il 16/12/2007 ed il 16/1/2008, sicché assume il ricorrente che, trattandosi di reato istantaneo, sarebbe da considerare erronea l'indicazione del 25/3/2009 quale *tempus commissi delicti* e la Corte territoriale avrebbe dovuto, invece, riconoscere l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione;

2.4. violazione degli artt. 131 bis cod. pen., 125, 192 e 546 cod. proc. pen. Per aver erroneamente escluso la Corte di merito l'applicabilità della disciplina sulla tenuità del fatto, invocata con il ricorso in appello, limitandosi a richiamare quanto già scritto in punto di valutazione della congruità della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen., giacché i motivi di impugnazione sono manifestamente infondati, e peraltro propongono prevalentemente censure in fatto insindacabili in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, infatti, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369)

3.1. Il primo motivo di impugnazione è manifestamente privo di fondamento, atteso che ai fini della configurazione del delitto di appropriazione indebita non può ritenersi determinante la ritualità o meno della convocazione dell'assemblea che aveva revocato il ricorrente dalla carica di amministratore del condominio, convocazione alla quale, peraltro, lo stesso aveva risposto esternando comunque la volontà di dimettersi da tale carica, risultando evidenziato dalla sentenza che comunque il non ebbe a restituire la somma percepita ed i libri contabili neanche successivamente, nemmeno a seguito della richiesta formulatagli con raccomandata speditagli dal legale del condominio.

3.2. Inammissibile deve ritenersi anche il secondo motivo di impugnazione, dovendosi ritenere congruo e privo di vizi logici il percorso argomentativo della Corte territoriale secondo cui, risultando dimostrato che il aveva ricevuto dai condomini, oltre alla somma per il compenso delle prestazioni del geom. , anche l'ulteriore somma che il ricorrente avrebbe dovuto versare all'erario, per conto del condominio quale sostituto di imposta ed a titolo di ritenuta d'acconto, e non essendo stata versata tale somma all'Agenzia delle Entrate, invano lo stesso professionista, e poi anche altro condomino, si erano rivolti al chiedendogli la ricevuta dell'avvenuto pagamento, così come invano i condomini gli avevano spedito una raccomandata con richiesta di convocare l'assemblea per dar conto della somma che avrebbe dovuto versare come ritenuta d'acconto. Si tratta di ricostruzione che senza vizi logici ha indotto i giudici di merito a riconoscere l'appropriazione delle somme e della documentazione da parte del ricorrente, sicché non può integrare vizio di legittimità la mera prospettazione, da parte di questo, di una diversa valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369), per di più

con considerazioni ininfluenti in relazione al caso di specie, atteso che è evidente che la somma ricevuta non poteva essere l'unica ricevuta dal ricorrente per la gestione del condominio, che inevitabilmente disponeva anche di altre entrate per il pagamento delle utenze condominiali. nè l'indicazione dell'importo della ritenuta d'acconto per le prestazioni rese dal geom. tra le passività del bilancio risulta incompatibile con l'appropriazione indebita contestata al

3.3. Manifestamente infondata è anche la censura con la quale il lamenta l'intervenuta prescrizione del reato, assumendo essersi erroneamente indicata la data di consumazione di questo al 25/3/2009, senza considerare che la somma accantonata dai condomini per il versamento della ritenuta in questione avrebbe dovuto essere corrisposta all'erario entro e non oltre il 16 del mese successivo a quello del pagamento e, pertanto, in relazione alle diverse fatture, rispettivamente il 16/12/2007 ed il 16/1/2008: ai fini dell'individuazione del momento di consumazione del reato, infatti, non rileva il mero ritardato od omesso pagamento della somma, quanto, invece, il momento in cui viene realizzata l'interversione del possesso della somma medesima e dei documenti, plausibilmente individuato dalla Corte territoriale, nel caso di specie, nella condotta conseguente alla ricezione, il 25.3.2009 della raccomandata con la quale i condomini gli si chiedevano chiarimenti – poi mai ricevuti – sul versamento della ritenuta d'acconto all'erario.

3.4. Manifestamente priva di fondamento, infine, è anche l'ultimo motivo di doglianza proposto dal , con il quale lo stesso lamenta la violazione di disposizioni di legge per non essere stata riconosciuta dalla sentenza impugnata la particolare tenuità del fatto. Per la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, infatti, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), e la sentenza impugnata risulta essersi rigorosamente attenuta a tali principi, atteso che non solo, nel determinare la pena, ha sottolineato la "pervicacia" del , per essersi questo "...addirittura spinto a lamentare la mancanza di pagamenti a suo favore da parte del condominio, nonché esponendo il medesimo all'eventuale pagamento della sanzione amministrativa cui la stessa difesa ha fatto riferimento", ma poi ha rilevato che anche l'importo trattenuto dal " ostava all'applicabilità della causa di non punibilità,

4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto, sussistendo profili di colpa, va condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma che si stima equo determinare in €1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ~~ciascuno~~ della somma di € 1.500 alla Cassa delle Ammende

Così deciso nella camera di consiglio del 10 giugno 2016

Il Consigliere estensore

~~Il~~ Presidente